

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

INDICE

Legge sul federalismo fiscale – In attesa dell’attuazione della disciplina delle città metropolitane, approvato lo schema di decreto che detta norme transitive per Roma Capitale	2
Segnalazione certificata di inizio attività – Articolo 49 commi 4-bis e seguenti, legge n. 122 del 2010 – Primi chiarimenti del Ministero per la Semplificazione Normativa	2
Servizi pubblici locali – Firmato il regolamento di attuazione	4
Garante della Privacy: in arrivo i controlli sulla gestione delle banche dati anagrafiche	5
Trasmissione dei dati relativi all’istituzione di elenchi ufficiali di prestatori di servizi o di fornitori, ai sensi dell’art.45 del D.Lgs. 163/06 – Comunicato del Presidente dell’autorità per la vigilanza sui contratti del 15 settembre 2010	5
Agenzia del Territorio – Pubblicata la Carta della Qualità 2010	6
Ministero dell’Interno – Circolare F.L. 16/2010 – Chiarimenti in ordine alla compilazione ed all’invio del Certificato al Rendiconto 2009	6
Le disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti non si applicano ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge – Parere del Ministero dell’Interno	7

Legge sul federalismo fiscale – In attesa dell’attuazione della disciplina delle città metropolitane, approvato lo schema di decreto che detta norme transitive per Roma Capitale

Il Consiglio dei Ministri del 17 settembre ha approvato un decreto legislativo che, in attesa dell’attuazione della disciplina delle città metropolitane, detta norme transitorie per Roma Capitale.

Lo schema di decreto legislativo, che ha ricevuto l’approvazione da parte della Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale, è stato approvato in attuazione della delega contenuta nella legge sul federalismo fiscale n. 42 del 2009 che in materia ha introdotto anche una disciplina volta a consentire una prima istituzione delle città metropolitane (in via facoltativa) situate nelle regioni a statuto ordinario.

A norma dell’art. 23 della legge delega sul federalismo fiscale, le città metropolitane potranno essere istituite, nell’ambito di una regione, nelle aree metropolitane in cui sono compresi i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria.

L’istituzione delle città metropolitane è subordinata però all’esito di un *referendum* confermativo, indetto tra tutti i cittadini della provincia interessata.

Segnalazione certificata di inizio attività – Articolo 49 commi 4-bis e seguenti, legge n. 122 del 2010 – Primi chiarimenti del Ministero per la Semplificazione Normativa

A seguito delle numerose richieste di chiarimenti circa l’ambito di applicazione alla materia edilizia delle disposizioni di cui all’art. 49 della legge n. 122 del 2010, il Ministero per la Semplificazione Normativa ha fornito le indicazioni e chiarimenti, che di seguito riportiamo, in ordine all’applicabilità della disciplina della segnalazione certificata di inizio attività alla materia edilizia:

“....In primo luogo, assume rilievo l’argomento letterale, giacché, ai sensi del comma 4 – *ter* dell’articolo 49 della legge n. 122 del 2010, le espressioni “*segnalazione certificata di inizio attività*” e “*Scia*” sostituiscono, rispettivamente, quelle di “*dichiarazione di inizio attività*” e “*Dia*”, “*ovunque ricorrano anche come parte di un’espressione più ampia*”, sia nelle normative statali che in quelle regionali. Il medesimo comma stabilisce, altresì, che la disciplina della Scia contenuta nel novellato articolo 19 della legge n. 241 del 1990 “*sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quella della dichiarazione di inizio attività recata da ogni normativa statale e regionale*”.

In secondo luogo, nel confronto con la previgente formulazione dell’articolo 19, deve evidenziarsi come il legislatore abbia omesso di indicare la Dia edilizia tra quelle oggetto di espressa esclusione dall’ambito applicativo della disposizione (commi 1 e 5, primo periodo).

Invero, nella previgente formulazione il legislatore aveva escluso dall’ambito applicativo della dichiarazione di inizio attività quella in materia edilizia, laddove aveva disposto che “*Restano ferme le disposizioni di legge*

vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 per l'inizio dell'attività e per l'adozione da parte dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti" (articolo 19, comma 4). Analoga clausola di salvezza non compare nel vigente articolo 19.

In terzo luogo, la già evidenziata previsione secondo cui la segnalazione certificata di inizio attività è corredata non solo dalle certificazioni ed attestazioni ma anche dalle "asseverazioni" di tecnici abilitati - riferimento non presente nel previgente articolo 19 - appare in linea con quanto stabilito dalla disciplina della Dia edilizia contenuta nell'articolo 23 del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, la quale richiede, preliminarmente all'avvio dell'attività edilizia, la presentazione di una "dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie". Lo specifico, nuovo riferimento alle "asseverazioni", tipiche della DIA edilizia, induce a ritenere che il legislatore abbia inteso riferirsi anche alle certificazioni ed attestazioni concernenti la suddetta fattispecie.

In quarto luogo, che la disciplina della Scia sia destinata a sostituire integralmente, con i limiti di seguito enunciati, quella della Dia edilizia appare, altresì, confermato dai lavori preparatori della legge di conversione del d.l. n. 78 del 2010 .

In particolare, il dossier di documentazione predisposto dal Servizio Studi del Senato suggerisce la seguente lettura della disposizione: "La norma ha anche un profilo abrogativo della normativa statale difforme, per cui si deve intendere che ad essa va ricondotta anche la denuncia di inizio di attività edilizia, disciplinata dagli articoli 22 e 23 del d.P.R. n. 380 del 2001".

Ulteriore, rilevante argomento a sostegno della tesi esposta si desume dalla previsione dell'articolo 49, comma 4-ter, primo periodo, della legge n. 122 del 2010, secondo cui la disciplina della Scia, tra l'altro, "costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi della lettera m)" dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione. In virtù delle modifiche introdotte dalla legge n. 69 del 2009, già l'articolo 29, comma 2-ter, della legge n. 241 del 1990 stabiliva l'attinenza ai livelli essenziali delle prestazioni di cui alla stessa lett. m) delle disposizioni concernenti la dichiarazione di inizio attività. La riproduzione del principio all'interno della disciplina della Scia conferma l'intenzione del legislatore statale di assicurare massima portata applicativa alla disposizione, con salvezza delle sole materie espressamente escluse.

Per le stesse ragioni qui espone, va precisato che la disciplina della Scia si applica alla materia edilizia mantenendo l'identico campo applicativo di quella della Dia, senza quindi interferire con l'ambito applicativo degli altri titoli abilitativi (es. permesso di costruire, caratterizzato da una disciplina puntuale e compiuta contenuta nel testo unico edilizia, alla quale non appare riferibile né sul piano letterale, né su quello funzionale, quella della nuova Scia).

L'estensione della disciplina della Scia anche al permesso di costruire, ovvero alla Dia alternativa al permesso di costruire, determinerebbe, nella sostanza, l'ampliamento dell'ambito applicativo dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990 oltre i confini sopra delineati. Peraltro, all'estensione sembra di ostacolo la disciplina speciale della Dia di cui all'articolo 22, commi 3 e 4, del d.P.R. n. 380 del 2001, la quale è dal legislatore forgiata sulla falsariga di quella del permesso di costruire. In tal senso depongono le univoche previsioni dell'articolo 38, comma 2-bis, che fa riferimento alla "formazione del titolo", e dell'articolo 39, comma 5-bis, secondo cui le disposizioni in materia di annullamento da parte della Regione del permesso di costruire si applicano anche alla Dia alternativa al permesso di costruire.

L'accertata applicabilità della disciplina della Scia alla Dia edilizia pone l'ulteriore nodo interpretativo dei rapporti con le discipline statali e regionali previgenti incompatibili, non abrogate espressamente dall'articolo 49 della legge n. 122 del 2010.

Come si è detto, l'articolo 49, comma 4-ter, introduce, a far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 78 del 2010, un meccanismo di sostituzione automatica della disciplina della Scia a quella della Dia, anche edilizia.

La conclusione che precede impone un ulteriore chiarimento ermeneutico, con riferimento agli interventi edilizi realizzabili con Dia alternativa rispetto al permesso di costruire.

L'articolo 22, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001 determina i casi in cui interventi edilizi soggetti a permesso di costruire possono essere realizzati alternativamente con Dia, e il successivo comma 4 riconosce alle Regioni a statuto ordinario la facoltà di ampliare o ridurre l'ambito applicativo del precedente comma. Di qui il problema del rapporto tra la disciplina della Scia e quella della Dia alternativa al permesso

di costruire, e segnatamente del rapporto tra la disciplina della Scia e quella contenuta nelle leggi regionali che, in attuazione della previsione dell'articolo 22, comma 4, del d.P.R. n. 380 del 2001, hanno introdotto ulteriori casi di alternatività tra Dia e permesso di costruire. Al riguardo, è avviso dello scrivente Ufficio che la disciplina della Scia non si applichi alla Dia alternativa al permesso di costruire e che le leggi regionali previgenti con le quali è stata esercitata la facoltà prevista dall'articolo 22, comma 4, del d.P.R. n. 380 del 2001 non siano state incise dall'entrata in vigore dell'articolo 49 della legge n. 122 del 2010.

A tale conclusione conduce quanto già evidenziato con riferimento ai titoli edilizi diversi dalla Dia, ed in particolare con riferimento al permesso di costruire, al quale non risulta applicabile la disciplina della Scia. Con particolare riguardo alle leggi regionali recanti ulteriori casi di Dia alternativa al permesso di costruire, la predetta conclusione appare peraltro conforme sia ad una lettura costituzionalmente orientata dell'articolo 49 della legge n. 122 del 2010, che salvaguardi la potestà legislativa regionale di estendere, oltre i confini dell'intervento statale ed in attuazione dell'articolo 22, comma 4, del testo unico edilizia, l'istituto della Dia edilizia, sia alla previsione dell'articolo 29, comma 2-*quater* della legge n. 241 del 1990, la quale riconosce alle Regioni, nella disciplina dei procedimenti amministrativi di propria competenza, la facoltà di prevedere livelli ulteriori di tutela rispetto a quelli garantiti dalle disposizioni statali attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai precedenti commi 2-*bis* e 2-*ter*.

Delineato nei termini sopra enunciati l'ambito applicativo del novellato articolo 19 della legge n. 241 del 1990 con riferimento alla materia edilizia, occorre chiarire i seguenti ulteriori aspetti di rilievo:

- in caso di intervento edilizio in zona sottoposta a vincolo, permane l'onere di acquisizione ed allegazione alla segnalazione certificata dello specifico atto di assenso dell'ente preposto alla tutela del vincolo stesso; tale atto, in virtù della espressa previsione dell'articolo 19, comma 1, della legge n. 241 del 1990 (*"con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali"*), non può essere sostituito dalla Scia;

- per le Dia edilizie presentate prima dell'entrata in vigore della novella dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, anche nell'eventualità in cui alla data di entrata in vigore non fosse ancora decorso il termine per l'esercizio del potere inibitorio da parte dell'amministrazione, la disciplina applicabile non può che essere quella vigente al momento della presentazione della Dia, salva la possibilità per il privato di avvalersi degli effetti della novella presentando, per il medesimo intervento, una Scia..".

Servizi pubblici locali – Firmato il regolamento di attuazione

Il Presidente della Repubblica ha firmato il decreto recante il regolamento di attuazione dell'art. 23 bis del d.l. n. 112/2008, convertito con modificazioni, dalla l. n. 133, in materia di servizi pubblici locali. Si attende a breve la pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale.

Il regolamento, attuativo dell'art. 23-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 si applica a tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica ad esclusione di :

- servizio di distribuzione di gas naturale;
- servizio di distribuzione di energia elettrica;
- servizio di trasporto ferroviario regionale;
- gestione delle farmacie comunali;
- servizi strumentali all'attività o al funzionamento le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti.

Garante della Privacy: in arrivo i controlli sulla gestione delle banche dati anagrafiche

Il Garante della Privacy ha varato il piano ispettivo per il secondo semestre 2010.

Per quanto riguarda il settore pubblico all'attività di accertamento toccherà le modalità di trattamenti dei dati dei cittadini effettuati dai Comuni a fini di anagrafe della popolazione residente, nonché le misure di protezione adottate da parte degli Enti, anche allo scopo di individuare standard tecnologici di sicurezza da prescrivere a tutte le amministrazioni comunali.

Il programma prevede circa 250 accertamenti in tutta Italia.

Trasmissione dei dati relativi all'istituzione di elenchi ufficiali di prestatori di servizi o di fornitori, ai sensi dell'art.45 del D.Lgs. 163/06 – Comunicato del Presidente dell'autorità per la vigilanza sui contratti del 15 settembre 2010

L'art. 45, comma 1, del d.lgs 163/06, consente ai concorrenti iscritti in elenchi ufficiali di prestatori di servizi o di fornitori di presentare alla stazione appaltante, per ogni appalto, un certificato di iscrizione indicante le referenze che ne hanno permesso il rilascio e la relativa classificazione.

Il comma 2 dell'art. 45 succitato prevede che l'iscrizione agli elenchi di cui all'art. 45 comma 1, se certificata dall'Autorità, costituisce, per le stazioni appaltanti, presunzione di idoneità alla prestazione nei termini del possesso da parte dei concorrenti dei requisiti di ordine generale, di professionalità capacità tecnica ed economica per la partecipazione alle gare.

Alla luce di quanto previsto dall'art. 45 sopra detto l'Autorità invita tutte le amministrazioni o gli enti appaltanti che hanno già istituito gli elenchi di cui all'art. 45 del d.lgs n. 163/2006 a comunicarli all'indirizzo di posta elettronica Ufficio.certificazioni@avcp.it entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del comunicato in oggetto.

Le informazioni da trasmettere dovranno ricomprendere:

- a) le liste degli operatori economici iscritti, con indicazione della corrispondente classificazione attribuita;
- b) le indicazioni in ordine alle modalità con le quali sono state istituite dette liste (allegando il relativo bando o avviso), con particolare riferimento a:
 - criteri che disciplinano la documentazione richiesta agli operatori economici interessati ad essere iscritti negli elenchi,
 - modalità di esercizio delle verifiche, effettuate dalle amministrazioni appaltanti, dei requisiti dichiarati dai medesimi operatori all'atto della richiesta di iscrizione,
 - previsioni circa la durata o l'aggiornamento periodico delle liste,
 - presupposti per la sospensione e la cancellazione degli operatori economici dagli elenchi stessi;

A seguito del ricevimento e dell'analisi dei dati trasmessi, l'Autorità procederà agli adempimenti di competenza, finalizzati alla certificazione e successiva pubblicazione degli elenchi sul casellario informatico.

Agenzia del Territorio – Pubblicata la Carta della Qualità 2010

L'agenzia del territorio ha pubblicato sul proprio sito internet <http://www.agenziaterritorio.it> la Carta della Qualità 2010 che contiene una mappa dei servizi dell'Agenzia e illustra le diverse modalità di accesso, sia presso gli sportelli sia per via telematica.

Per ciascun servizio sono inoltre indicati gli standard di qualità, in termini di tempistica ed efficacia.

Ministero dell'Interno – Circolare F.L. 16/2010 – Chiarimenti in ordine alla compilazione ed all'invio del Certificato al Rendiconto 2009

Il Ministero dell'Interno, con circolare n. 16 del 14 settembre 2010, ha fornito alcuni chiarimenti in relazione alla compilazione del Certificato al Rendiconto 2009.

Il testo della circolare è reperibile al link: <http://www.finanzalocale.interno.it/circ/fl16-10.html> e contiene chiarimenti circa la compilazione dei quadri *n. 1, n. 2 n. 12 bis, 53*.

Per quanto concerne invece la trasmissione a *mezzo posta elettronica certificata* la circolare informa che gli enti locali che intendono aderire per la prima volta a tale tipo di trasmissione dovranno darne preventiva comunicazione alla Direzione Centrale F.L. entro il 30 settembre 2010.

Gli enti già dotati di credenziali informatiche (*userid e password*) potranno continuare ad utilizzare quelle già attribuite per l'invio delle successive certificazioni, per cui tali enti non hanno necessità di dare preventiva comunicazione circa tale nuova tipologia di trasmissione.

Una comunicazione è necessaria solo nel caso in cui un ente già accreditato si trovi nella difficoltà di effettuare la trasmissione a mezzo Pec ed intenda provvedere alla stessa con la trasmissione alla Prefettura-Utg del documento su supporto informatico e in forma cartacea.

Le disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti non si applicano ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge – Parere del Ministero dell'Interno

L'art. 3 della L. 136/2010, entrata in vigore il 7 settembre 2010, ha introdotto nell'ordinamento l'obbligo da parte delle stazioni appaltanti di osservare determinate procedure per la tracciabilità dei flussi finanziari che obbligano fin da subito sia le stazioni appaltanti che gli appaltatori a specifici adempimenti.

Con nota del 9 settembre 2010 il Ministero dell'Interno ha chiarito che le disposizioni di cui all'art. 3 della citata L. 136/2010 non si applicano ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge.

Bergamo, 20 settembre 2010

Confederazione delle Province
e dei Comuni del Nord